

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

PREMESSA

1. Il presente regolamento integra le disposizioni del "Provvedimento di nomina degli incaricati per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro" del 12/10/2021 adottato dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA al fine di fornire le adeguate indicazioni procedurali ed operative, in un quadro a carattere unitario per garantire la salute e la sicurezza di tutti i componenti della comunità dei lavoratori, al fine del controllo della Certificazione Verde COVID19 (Green Pass) posseduta dalle persone che accedono fisicamente nelle sedi aziendali dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La certificazione verde viene rilasciata nei seguenti casi:

- a) Vaccino COVID19: in questo caso la certificazione verde ha validità per 12 mesi dalla prima dose o dalla seconda dove prevista
- b) Soggetto positivo negativizzato (validità 6 mesi)
- c) Tampone negativo: test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) effettuato presso una struttura sanitaria o farmacia

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma Nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale, e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni dei predetti punti a), b), c)

2. Il regolamento è da considerarsi redatto quale disciplina di attuazione del D.L. 127 del 21/09/2021 e del DPCM del 12 ottobre 2021 ed in ottemperanza al succitato

18/15

Provvedimento del 12 ottobre 2021 che individua le figure che assicurano il puntuale rispetto delle misure adottate per il controllo del possesso del Green Pass da parte di tutti i lavoratori della Volsca Ambiente e Servizi Spa e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da tutti i dipendenti delle imprese di manutenzione e/o di altri servizi (rifornimento distributori automatici, corrieri di posta pubblica e privata, rappresentanti sindacali) che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, nonché a consulenti e collaboratori e prestatori/frequentatori di corsi di formazione.

3. In sintesi, **l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere, temporaneamente, alle sedi aziendali è quella degli utenti**, ovvero di coloro i quali si recano negli uffici/sedi dipartimentali per l'erogazione del servizio che la Società è tenuta a prestare. Viceversa, i visitatori/utenti che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. Infine, l'obbligo del possesso della Certificazione Verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica ufficiale, rilasciata da struttura abilitata o da medico di medicina generale secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, che dovrà comunque essere esibita in sostituzione della Certificazione Verde COVID-19. (Art. 3 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127) e validata dal Medico Competente.

La rilevazione del green pass, come dettagliato negli articoli successivi, potrà avvenire attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19".

La vigilanza fa capo agli incaricati, individuati nel Provvedimento del 12 ottobre 2021 e comprende, tra gli altri, il potere-dovere di disporre la segnalazione di certificazioni non valide e/o comportamenti non conformi (da parte delle figure indicate nel paragrafo 2 della Premessa) dandone comunicazione immediata all'U.O.C. Personale per gli adempimenti conseguenti, sempreché le violazioni non costituiscano infrazione rilevante sul piano delle responsabilità esterne.

4/4

Art. 1 Soggetti incaricati

I soggetti incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni di cui in premessa sono stati nominati giustamente **“Provvedimento di nomina degli incaricati per la verifica del Green pass nei luoghi di lavoro”** del 12 ottobre 2021.

Art. 2 Personale e modalità di controllo

Per personale si intendono tutti i lavoratori dipendenti e in somministrazione di lavoro temporaneo in forza alla Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Il predetto personale è tenuto a esibire:

1. La Certificazione Verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) in corso di validità;
2. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma Nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale, e dai pediatri di libera scelta;
3. Idoneo Certificato medico di esenzione, al personale preposto al controllo, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e conseguentemente per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il controllo viene effettuato dagli incaricati, così come individuati all'art. 1 che precede, all'inizio delle attività di servizio.

L'attività di controllo dovrà essere effettuata tramite applicazione denominata "VerificaC19", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nei casi di cui al precedente punto 2) sarà sufficiente la presa visione della documentazione esibita dal dipendente;

L'incaricato al controllo effettuerà giornalmente la verifica del green pass o di idonea documentazione di tutti i soggetti interessati, prioritariamente al momento dell'ingresso ai luoghi di lavoro, salvo quanto più avanti specificato.

L'APP "VerificaC19" procedendo alla lettura del QR-Code (sia cartaceo che digitale) permetterà all'incaricato di verificare le seguenti informazioni:

- Validità o non validità della Certificazione Verde (Green Pass);
- Nome cognome e data di nascita dell'intestatario.

N.B.: Ove ritenuto necessario, per appurare l'identità del soggetto interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e verificare la corrispondenza dei dati. Una volta confermata la validità della certificazione, l'incaricato consentirà l'accesso in azienda al soggetto interessato.

Soggetti in possesso di Certificazione di Esenzione:

L'incaricato dovrà consentire l'accesso ai luoghi di lavoro al soggetto interessato sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass) ma in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 saranno rilasciate in formato cartaceo e/o QR CODE in corso di elaborazione e potranno avere una validità massima fino al 30 novembre 2021, salvo ulteriori disposizioni normative.

Per quanto riguarda i lavoratori in possesso di certificazione di esenzione, potrà essere effettuato un controllo a campione dei test antigenici rapidi o molecolari effettuati dagli stessi, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul luogo di lavoro, salvo ulteriori disposizioni normative.

Certificazione Verde NON VALIDA:

In caso di Certificazione verde non valida o in assenza di certificazione da parte del soggetto interessato, l'incaricato non consentirà l'accesso al luogo di lavoro.

L'accesso non è consentito in caso di Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.

L'incaricato al controllo comunica all'UOC Personale l'esito negativo della verifica della certificazione verde.

Contestualmente al divieto di ingresso, l'incaricato consegna al suddetto ufficio la comunicazione (Allegato1) scritta di divieto di accesso con le relative informazioni, conservandone una copia firmata per ricevuta dal soggetto interessato.

Nel caso in cui il soggetto interessato non si allontani dal luogo di lavoro, esercitando il diritto di accedere ai locali aziendali, l'incaricato alla verifica dovrà contattare le forze dell'ordine, chiedendo il loro intervento.

Strumenti per la verifica della Certificazione Verde:

Di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con relativa annotazione sulla comunicazione di incarico alla verifica, il singolo incaricato dovrà utilizzare lo smartphone di proprietà.

1/4

Al momento della verifica del QRcode attraverso l'app Verifica C19 potranno apparire le seguenti schermate:



I lavoratori potranno comunicare in maniera volontaria la data di scadenza della propria certificazione verde, al fine di evitare il controllo quotidiano. Tale modalità operativa non esclude la possibilità per il datore di lavoro o suo delegato di effettuare verifiche all'accesso a campione.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivanti da specifiche esigenze lavorative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9 quinquies e al comma 6 dell'art. 9 septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, ai sensi dell'art. 3 D.L. 139/2021.

Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso del Green Pass o si rifiutino di esibirla o risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della apposita certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Handwritten signature

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il personale che si sottrae intenzionalmente alle verifiche di cui sopra, ove venisse trovato all'interno dei luoghi di lavoro, sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 con una sanzione che va da € 600 a € 1.500, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo.

Art. 3 Fornitori e soggetti terzi

Sulla base del quadro normativo vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il controllo effettuato secondo le modalità definite all'art. 2, saranno espletate anche nei confronti dei soggetti terzi (come riportato al punto 2 delle premesse del presente Regolamento), in fase di accesso ai locali aziendali.

Art. 4 Annotazione delle attività di verifica e informativa privacy

Le attività di verifica saranno annotate su apposito registro messo a disposizione del datore di lavoro (Allegato 2- Scheda registrazione verifiche lavoratori/ Scheda registrazione verifiche lavoratori ditte esterne/soggetti terzi) e conservato in prossimità del luogo adibito al controllo delle certificazioni in fase di accesso ai locali.

Ove il controllo avvenga a campione e durante l'orario di lavoro, l'incaricato porterà con sé copia del registro, annotando in tempo reale gli esiti delle procedure; al termine delle procedure di controllo il registro verrà nuovamente depositato nel luogo adibito al controllo delle certificazioni in fase di accesso ai locali.

Il luogo di verifica verrà contrassegnato da apposito cartello, in prossimità del quale sarà visibile copia dell'informativa privacy relativa al trattamento del dato verifica Green Pass.

1/4

L'incaricato alla verifica:

- non può conservare copie cartacee o digitali delle Certificazioni Verde verificate e dei relativi documenti di identità;
- non può conservare alcuna informazione aggiuntiva relativamente alle attività di verifica del green pass;
- non può fotografare o salvare screenshot dell'esito della verifica del qr code o della certificazione di esenzione;
- non può cedere l'incarico ad altro soggetto se quest'ultimo non è stato designato con atto formale e, in ogni caso, senza l'autorizzazione del datore di lavoro;
- deve comunicare al UOC Personale situazioni non conformi al presente regolamento aziendale;
- non deve procedere alla verifica di ulteriori dati dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679.


GESTIONE PRIVACY: La documentazione elaborata ed i dati raccolti verranno custoditi esclusivamente dal datore di lavoro per il periodo previsto dalla normativa vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Al termine dello stato di emergenza, il datore di lavoro provvederà alla distruzione della documentazione. I dati sensibili riportati dall'applicazione e quelli comunicati dal lavoratore verranno custoditi dal datore di lavoro o dal suo delegato e potranno essere messi a disposizione solamente degli organi di vigilanza preposti. La stessa modalità di verifica verrà adottata nel monitoraggio dei soggetti terzi. L' Informativa privacy è parte integrante del suddetto regolamento.

Art. 5 Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito internet www.volscambiente.it, alla sezione Società trasparente, nonché affisso presso le sedi e dipartimenti aziendali.

Volsc

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Infine, quanto disciplinato dal presente regolamento è da intendersi automaticamente adeguato alle eventuali ulteriori disposizioni normative che saranno emanate in materia.

Valsca Ambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Marta Mili


**Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)**

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati personali ai dipendenti e ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in forza alla Volsca Ambiente e Servizi SpA, nonché a tutti i dipendenti delle imprese di manutenzione e/o di altri servizi che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, a consulenti, collaboratori e prestatori / frequentatori di corsi di formazione, interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, mediante la APP VerificaC19.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Volsca Ambiente Servizi SpA con sede legale in via Troncavia 6 Velletri, tel.0696154012/14, e-mail volscaservizispa@legalmail.it .

2. Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati personali è la Volsca Ambiente e Servizi SpA contattabile ai seguenti recapiti: 0696154012/14

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del datore di lavoro o dei suoi delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, posseduta dalle persone che accedono fisicamente nelle sedi aziendali, dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale dipendente e in somministrazione temporanea di lavoro per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, nonché dei dipendenti delle imprese di manutenzione e/o di altri servizi che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, dei consulenti, collaboratori e prestatori / frequentatori di corsi di formazione.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione degli incaricati preposti con la App VERIFICAC19.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati al fine di ottenere l'esito della validità della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento della verifica del QR.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

All' esito delle verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, non potranno essere conservate copie cartacee o digitali delle Certificazioni Verdi verificate e dei relativi documenti di identità.

Inoltre, non sarà conservata alcuna informazione aggiuntiva relativamente alle attività di verifica del green pass.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, la documentazione elaborata ed i dati raccolti verranno custoditi esclusivamente dal datore di lavoro per il periodo previsto dalla normativa vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Al termine dello stato di emergenza, il datore di lavoro o suo delegato provvederà alla distruzione della documentazione. I dati sensibili riportati dall'applicazione e quelli comunicati dal lavoratore verranno custoditi dal datore di lavoro o dal suo delegato e potranno essere messi a disposizione solamente degli organi di vigilanza preposti. La stessa modalità di verifica verrà adottata nel monitoraggio dei soggetti terzi.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;

- l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18);

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

14/4

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

FAC SIMILE SEGNALAZIONE VIOLAZIONE- ALLEGATO 1

A UOC Personale

In data ___/___/2021, alle ore __:__, nella sede ¹ _____
_____, il sottoscritto _____
addetto alla verifica della Certificazione Verde COVID-19, durante la verifica effettuata nei confronti del
Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a
_____, il ___/___/_____, residente a _____
(____), indirizzo _____, identificato con²
_____, segnala che il soggetto

- si è rifiutato di esibire un documento d'identità in corso di validità, si è rifiutato di esibire la Certificazione Verde COVID-19 o certificazione che attesti l'esenzione dalla campagna vaccinale,
- non è risultato in possesso di una Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità o certificazione che attesti l'esenzione dalla campagna vaccinale.

Il soggetto è stato invitato ad interrompere ogni attività in corso e a lasciare la sede .

In esecuzione a tale richiesta:

- il soggetto ha aderito spontaneamente;
- è stato necessario ricorrere alle Forze deputate alla tutela dell'ordine pubblico.

Segnala inoltre che (*eventuale*) _____

Data e luogo

Firma

¹ Indicare indirizzo e luogo specifico.

² Inserire estremi del documento di riconoscimento o sostituire con la dicitura "riconosciuto per conoscenza personale".

Adri



CONTROLLO GREEN PASS

A seguito delle disposizioni normative per accedere in questo luogo è necessario esibire il Green Pass.



Vol